



venetosviluppo
Finanziaria Regionale

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**

Anno 2015



Sommario

Sommario	2
1. Definizioni	3
2. Premessa e obiettivi del documento	4
3. Contesto normativo di riferimento	5
4. Contesto interno di riferimento	7
5. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	8
5.1 Modello organizzativo per la prevenzione della corruzione	8
5.2 Individuazione delle attività a rischio di corruzione	8
5.3 Misure per la prevenzione del rischio di corruzione	9
5.3.1 Formazione	9
5.3.2 Codice Etico	10
5.3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	10
5.3.4 Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze	10
5.3.5 Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013	11
5.3.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	11
6. Monitoraggio, verifiche e riesame del PTPC	12
6.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure	12
6.2 Verifiche dell'effettività delle misure di prevenzione	12
6.3 Riesame del Piano	12
ALLEGATO 1 – Piano delle verifiche per il triennio 2015-2017	13
ALLEGATO 2 – Risk Self Assessment anticorruzione ex L. 190/2012	15
Premessa	16
I - Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	17
II - Reclutamento e gestione del personale	19
III - Concessione / erogazione di agevolazioni a valere su fondi pubblici in gestione	21
IV - Gestione partecipazioni azionarie (dirette / indirette / con l'intervento del fondo di capitale di rischio / con l'intervento del patrimonio destinato)	22
V - Gestione fondi pubblici destinati ad interventi in favore delle pmi	23
Appendice - Lista delle fattispecie di reato corruttivo	24



1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato.

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione Autorità con compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni pubbliche, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa (di seguito anche "ANAC")
Codice Etico	Codice Etico adottato da Veneto Sviluppo S.p.A. contenente la dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e del rispetto della normativa in materia di trasparenza
D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> " e successive modifiche e integrazioni
Decreto sulla Trasparenza	Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, " <i>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA</i> " e successivi aggiornamenti (di seguito anche "D.Lgs. 33/2013")
Indirizzi MEF	«Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze», 23 marzo 2015
Legge Anticorruzione	Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi aggiornamenti
Linee guida ANAC	«Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», consultazione chiusa il 15 aprile 2015
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "MOG231" o "Modello 231")
PTPC	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società descrive il processo finalizzato a definire una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata su una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono verificarsi episodi di corruzione
PTTI	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative diretti ad attuare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità del flusso di informazioni che devono essere pubblicate. Le misure previste dal Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione
RPC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7
RT	Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del Decreto sulla Trasparenza
Società	Veneto Sviluppo S.p.A.



2. Premessa e obiettivi del documento

Il presente documento, “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, mira a disciplinare le misure e le iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi configurabili in Veneto Sviluppo S.p.A., promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente. Esso non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

L'arco temporale di riferimento del PTPC di Veneto Sviluppo è il triennio 2015-2017.

Tale documento deve essere aggiornato annualmente, in modo tale da garantire costantemente un'adeguata strategia di contrasto alla corruzione.

La Società pubblica il presente documento sul sito internet istituzionale al fine di dare adeguata pubblicità al PTPC.

Tenuto conto della necessità di coordinamento tra quanto previsto nella Legge Anticorruzione per il PTPC con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, il presente documento rinvia al Modello 231 che contiene, altresì, una mappatura della attività della Società maggiormente esposte al rischio di corruzione, con riferimento ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, e la descrizione degli strumenti che Veneto Sviluppo ha adottato per la gestione di tale rischio. Il presente documento riporta quindi le misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella Legge Anticorruzione.

Si rinvia inoltre ad apposito Regolamento interno per la definizione dei compiti assegnati a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di controllo e prevenzione ai fini anticorruzione, dei relativi processi operativi definiti dalla società, nonché del sistema delle relazioni e flussi di reporting.



3. Contesto normativo di riferimento

Negli ultimi anni si è assistito ad una profonda evoluzione della normativa nazionale di riferimento in materia di prevenzione e repressione della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione, tale da richiedere l'attivazione di processi di riorganizzazione ed allineamento al nuovo contesto evolutivo delle organizzazioni aziendali.

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo non soltanto delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche di tutte le situazioni che, a prescindere dalla loro rilevanza penale, evidenziano un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, di funzioni pubbliche, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC, attribuendo a quest'ultima le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

All'ANAC sono pertanto affidati compiti in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

Alla fine di dicembre 2014, l'ANAC e il MEF hanno definito un documento condiviso in cui sono stati tracciati i principali indirizzi sull'ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nei confronti delle società partecipate e/o controllate da pubbliche amministrazioni¹.

Successivamente, alla fine di marzo 2015, in linea con gli indirizzi condivisi a fine 2014, l'ANAC ha pubblicato in consultazione linee guida al fine di orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono, altresì, le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento; il MEF ha anch'esso pubblicato una direttiva che fornisce orientamenti coerenti con quelli dell'ANAC².

In particolare, le Linee guida ANAC e gli Indirizzi MEF contengono indicazioni sui seguenti ambiti normativi:

¹ «Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze»

² ANAC: «Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

MEF: «Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze»



- predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione,
- nomina del responsabile della prevenzione della corruzione,
- attuazione della disciplina sulla trasparenza prevista del D.Lgs. n. 33/2013.

Vista la coincidenza delle questioni trattate con alcuni contenuti dell'attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), le Linee guida ANAC sostituiscono integralmente detti contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.



4. Contesto interno di riferimento

Veneto Sviluppo S.p.A. è la società finanziaria, partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da società afferenti a gruppi bancari nazionali, che contribuisce ad attuare le linee di programmazione economica dell'ente regionale attraverso l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti a pressoché tutti i settori di attività.

L'attività della Società consiste nell'assicurare alle PMI l'accessibilità agli strumenti finanziari messi a disposizione, nel rafforzare l'operatività degli intermediari che in Veneto operano a favore della crescita del sistema produttivo e nel realizzare progetti di supporto allo sviluppo regionale in settori strategici.

Veneto Sviluppo realizza, inoltre, interventi sul capitale di rischio delle imprese, agendo con il duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di investimento e avendo come obiettivi sia la promozione del tessuto economico veneto, costituito principalmente da PMI, sia la creazione di condizioni di competitività complessiva del sistema territoriale e infrastrutturale regionale. Su questo fronte, Veneto Sviluppo interviene con operazioni condotte sia con risorse proprie sia attraverso specifici strumenti di ingegneria finanziaria.

Essendo controllata dalla Regione del Veneto, Veneto Sviluppo è tenuta ad adottare tutte le misure introdotte dalla Legge Anticorruzione e, in particolare, nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e predisporre il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", anche se ha già adottato il Modello 231.



5. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Il PTPC rappresenta la definizione di una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata su una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono verificarsi episodi di corruzione.

Il presente paragrafo descrive:

- il modello organizzativo adottato da Veneto Sviluppo per la prevenzione della corruzione,
- l'attività di analisi delle attività a rischio di corruzione,
- le misure generali adottate dalla Società per prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

L'Allegato 1 riporta inoltre la pianificazione definita dal RPC per il triennio 2015-2017 delle misure da implementare per la prevenzione del rischio di corruzione con l'indicazione dei referenti aziendali responsabili della loro implementazione.

5.1 *Modello organizzativo per la prevenzione della corruzione*

Veneto Sviluppo S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, ha conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, al Dott. A. Menin.

Dato che i dirigenti di Veneto Sviluppo, in numero limitato, svolgono compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC è stato individuato in un profilo non dirigenziale che garantisce comunque le idonee competenze. In particolare, il RPC è collocato in staff al Consiglio di Amministrazione e riporta direttamente allo stesso. Sono inoltre previsti flussi di reporting periodici al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di esercitare la funzione di vigilanza prevista sulle attività del RPC.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni, il RPC si relaziona altresì con il Collegio Sindacale, quale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

I Responsabili delle strutture aziendali (Aree, Uffici e Funzioni) sono tenuti ad assicurare, ciascuno per la propria competenza, i dovuti flussi informativi, nonché a garantire la corretta attuazione delle procedure e delle misure di prevenzione adottate.

Ai fini della verifica dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite nel PTPC e della loro idoneità, il RPC si avvale dell'Ufficio Internal Audit.

Più in generale tutti i dipendenti della Società sono tenuti a partecipare al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC e segnalando, anche in ottemperanza alle regole comportamentali previste nel Codice Etico, eventuali violazioni delle misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

5.2 *Individuazione delle attività a rischio di corruzione*

Pilastro fondamentale su cui si regge l'intera impalcatura del PTPC è l'individuazione delle attività³ nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e la valutazione degli specifici presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Società per prevenire la commissione di fenomeni corruttivi ("Risk Self Assessment").

³ Tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge Anticorruzione



L'attività svolta, coordinata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è stata articolata nelle seguenti fasi:

- Individuazione delle attività a rischio rispetto all'operatività della Società;
- Valutazione dei rischi potenziali in termini di impatto e probabilità;
- Identificazione dei presidi organizzativi e di controllo più idonei alla prevenzione/mitigazione del rischio;
- Valutazione dei presidi esistenti, anche sulla base dell'analisi svolta nell'ambito del Modello 231, e identificazione delle eventuali azioni di mitigazione.

Si riportano nell'Allegato 2 i risultati dell'attività di "Risk Self Assessment".

5.3 Misure per la prevenzione del rischio di corruzione

Si riportano di seguito le misure organizzative e di controllo di carattere generale che Veneto Sviluppo S.p.A. intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio di corruzione.

5.3.1 Formazione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del sistema di prevenzione del rischio di corruzione, attraverso la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

Nell'ambito del piano annuale di formazione, la Direzione Generale è tenuta a programmare le iniziative formative ritenute idonee – anche in relazione alla qualifica aziendale ed alle attività svolte – al fine di assicurare la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello 231. A questo fine il RPC fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

- contenuti della formazione da erogare in materia di prevenzione della corruzione, prevedendo più livelli di formazione in funzione dei destinatari: (i) un livello puntuale (conoscitivo, comportamentale, specialistico e procedurale) rivolto ai dipendenti che svolgono compiti maggiormente esposti al possibile verificarsi di episodi di corruzione, definito in funzione delle iniziative formative disponibili tra quelle messe a disposizione dall'ANAC e/o dal MEF; (ii) un livello generale rivolto a tutti gli altri dipendenti che svolgono compiti con indice di rischio "basso", onde fornire loro una conoscenza compiuta e creare in loro una incisiva coscienza sui temi della legalità, dell'etica e della responsabilità;
- destinatari della formazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle aree di rischio identificate;
- modalità di erogazione della formazione, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle aree di rischio identificate ai quali può essere erogata una formazione specifica.

Con particolare riguardo al personale di nuova assunzione, è previsto che sia comunicata all'inizio del rapporto l'esistenza del PTPC, e del connesso Regolamento, adottato da Veneto Sviluppo.

La partecipazione ai corsi di formazione, secondo il calendario e le modalità individuate dalla Direzione Generale, è da ritenersi obbligatoria.



5.3.2 Codice Etico

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, il Codice Etico contiene norme che regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione della Società.

Veneto Sviluppo dispone di un Codice Etico che rappresenta l'enunciazione dei principi e dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Codice Etico prevede misure generali di prevenzione della corruzione che assicurino la qualità dei servizi e un comportamento dei dipendenti e collaboratori della Società eticamente corretto e soprattutto rispondente ad esigenze di lealtà e imparzialità nelle attività di interesse pubblico.

Con particolare riferimento all'ambito di competenza, il RPC verifica che il Codice Etico adottato dalla Società:

- a) preveda l'individuazione di una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative;
- b) definisca un apparato sanzionatorio per i casi di violazione, indicando i relativi meccanismi di azionamento nonché il sistema per la raccolta delle segnalazioni inerenti i casi di violazione medesimi.

5.3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

Veneto Sviluppo ha definito meccanismi di whistleblowing nel rispetto della Normativa vigente che prevede una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala illeciti e in particolare «*(...omissis) fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (omissis...)*».

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, devono essere fatte pervenire, in qualsiasi forma, direttamente al RPC, il quale assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte e l'anonimato dei segnalanti.

Le modalità operative per la segnalazione degli illeciti, sono definite nel "Regolamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" adottato dalla Società.

5.3.4 Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo, accompagnata da una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La normativa di riferimento prevede, in funzione delle particolari caratteristiche organizzative della Società, che in combinazione o in alternativa alla rotazione degli incarichi possano essere adottate misure finalizzate alla distinzione delle competenze, con l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:

- a) svolgere istruttorie ed accertamenti;
- b) adottare decisioni;



- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare verifiche.

In considerazione dell'assetto organizzativo della Società il RPC verifica l'effettiva applicazione delle misure adottate dalla Società al fine di assicurare la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e, in combinazione o in alternativa, l'effettiva distinzione delle competenze.

5.3.5 Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013

Il D. Lgs. n. 39 del 2013, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* disciplina alcune specifiche ipotesi di inconfiribilità⁴ con riferimento agli incarichi dirigenziali o assimilati ed agli incarichi di amministratore, in particolare per situazioni in cui tali soggetti siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Disciplina inoltre specifiche cause di incompatibilità⁵ con riferimento ai medesimi incarichi dirigenziali o di vertice.

Al fine di consentire le necessarie verifiche, l'interessato presenta all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e, nel corso dell'incarico, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, così come richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

La Società valuterà la formalizzazione di una specifica procedura per la verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali o di vertice).

Sovrintende sull'impianto normativo il RPC, il quale, in caso di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità, ne contesta l'esistenza all'interessato e provvede a segnalarle all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

È prevista la nullità degli atti di conferimento dell'incarico e dei relativi contratti qualora adottati in violazione delle disposizioni del decreto.

5.3.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società adotta le misure organizzative necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società stessa.

In particolare, Veneto Sviluppo adotta le seguenti misure organizzative (rif. Regolamento e Procedura in materia di assunzione del personale):

- a) nell'avviso pubblico di reclutamento e comunque nelle specifiche fornite ai fini della preselezione iniziale dei candidati viene espressamente inserita la condizione ostativa sopra richiamata;
- b) i candidati interessati sono tenuti a rendere idonea dichiarazione finalizzata a verificare l'insussistenza della condizione ostativa sopra richiamata.

Sovrintende sull'impianto normativo il RPC, che svolge un'attività di vigilanza d'ufficio.

⁴ Amministratori: rif. art. 3, comma 1, lett. d) e art. 7 D.Lgs. 39/2013; dirigenti: rif. art. 3, comma 1, lett. c) D.Lgs. 39/2013.

⁵ Amministratori: rif. art. 9, comma 2, art. 11, comma 3, lett. c), art. 12, art. 13 e art. 14, comma 1 e 2, lett. a) e c) D.Lgs. 39/2013; dirigenti: rif. art. 12 D.Lgs. 39/2013.



6. Monitoraggio, verifiche e riesame del PTPC

6.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure

Il RPC gestisce la “Pianificazione delle misure da implementare per la prevenzione del rischio di corruzione” (Allegato 1).

Le attività di monitoraggio hanno lo scopo, attraverso l’effettuazione di verifiche intermedie, di permettere al RPC di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più adeguate per evitare/ridurre eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato.

Sulla base delle verifiche, pertanto, il RPC aggiorna la pianificazione in sede di riesame del PTPC.

6.2 Verifiche dell’effettività delle misure di prevenzione

Scopo dell’attività è la verifica dell’effettività del sistema di controlli interni posto in essere e, in particolare, la verifica dell’efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure.

Ai fini della verifica dell’efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite nel PTPC e della loro idoneità, il RPC si avvale dell’Ufficio Internal Audit. A tal fine, in sede di pianificazione annuale delle attività di Internal Audit, il RPC è tenuto a specificare l’oggetto e le modalità di svolgimento e rendicontazione delle attività di verifica in materia di prevenzione della corruzione.

Ciò nonostante, il RPC può svolgere in totale autonomia ulteriori attività di verifica e controllo

6.3 Riesame del Piano

La Legge Anticorruzione prevede che il RPC provveda “alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione”.

In generale il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:

- di norme legislative di modifica o attuazione della Legge Anticorruzione e decreti attuativi;
- di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi dell’ANAC e/o del MEF;
- di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- della emersione, in sede di verifiche e monitoraggi, di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell’anno precedente.

Il riesame del Piano comporta, in particolare, l’obbligo di rivedere complessivamente il Piano stesso dopo aver ripercorso il processo di *Risk Self Assessment* di cui al precedente paragrafo 5.2.



ALLEGATO 1 – Piano delle verifiche per il triennio 2015-2017



N.	ATTIVITA'	Responsabilità	2015	2016	2017
1	Riesame e aggiornamento del PTPC previo aggiornamento del RSA	RPC	X	X	X
2	Monitoraggio sulla implementazione degli action plan individuati nel RSA	RPC	X	X	X
3	Definizione ed attuazione delle iniziative di formazione di livello generale previste dal PTPC	RPC	X	X	X
4	Individuazione ed attuazione delle iniziative di formazione di livello puntuale previste dal PTPC in funzione delle iniziative formative disponibili tra quelle messe a disposizione dall'ANAC e/o dal MEF	RPC	X	X	X
5	Verifica che, con riferimento alla normativa anticorruzione, il Codice Etico adottato dalla Società preveda l'individuazione di una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative.	RPC		X	
6	Verifica che, con riferimento alla normativa anticorruzione, il Codice Etico adottato dalla Società definisca un apparato sanzionatorio per i casi di violazione, indicando i relativi meccanismi di azionamento nonché il sistema per la raccolta delle segnalazioni inerenti i casi di violazione medesimi.	RPC		X	
7	Verifica l'effettiva applicazione delle misure adottate dalla Società al fine di assicurare la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e, in combinazione o in alternativa, l'effettiva distinzione delle competenze.	RPC	X	X	X
8	Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi dirigenziali o di vertice.	RPC	X	X	X
9	Vigilanza d'ufficio sui casi di reclutamento del personale in relazione a possibili casi di reclutamento di ex dipendenti pubblici	RPC	X	X	X
10	Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione	RPC	X	X	X

X = Attività da svolgere



ALLEGATO 2 – Risk Self Assessment anticorruzione ex L. 190/2012



Premessa

Di seguito vengono rappresentati i processi aziendali che sono stati individuati, in sede di Risk Self Assessment, come “processi sensibili” in ordine alle fattispecie di reato ex L. 190/2012. Per ciascuno di essi sono state individuate le “fasi” ritenute esposte a rischi specifici ed è stato quindi valutato il “rischio potenziale”.

Per ciascun processo sono stati specificati:

- i soggetti aziendali “a rischio” (soggetti tenuti all’adempimento);
- i riferimenti alle attività sensibili individuate nel Risk Self Assessment concernente la disciplina ex D.Lgs. 231/01, ove sussistano;
- la documentazione aziendale (normativa interna) di riferimento;

Sono stati quindi rappresentati, a seguito dell’attività di Risk Self Assessment:

- i *gap* eventualmente individuati;
- il “rischio potenziale residuo”.

Infine, sono state formulate alcune proposte ritenute utili ai fini di una ulteriore mitigazione del rischio, individuando per ciascuna di esse i soggetti aziendali di riferimento (*owners*) e le possibili scadenze (*due dates*).



I - Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture

FASE 1.A	FASE 1.B	FASE 1.C
1.A) Scelta del fornitore/ consulente	1.B) Definizione dei livelli di servizio concordato	1.C) Pagamento del fornitore/ consulente
RISCHIO SPECIFICO n. 1.A.1	RISCHIO SPECIFICO n. 1.B.1	RISCHIO SPECIFICO n. 1.C.1
Favoreggiamento di un determinato fornitore / consulente mediante: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico; - ricorso eccessivo all'assegnazione di incarichi per intuito personae; - scelta del consulente / fornitore effettuata sulla base di una valutazione generica o inadeguata dei criteri di selezione previsti dalla disciplina interna di riferimento. 	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella definizione dei livelli di servizio concordato (definizione delle modalità e delle tempistiche di esecuzione degli obblighi contrattuali ovvero della fornitura / erogazione del bene / servizio), che determini eccessiva libertà del fornitore / consulente nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività previste.</p>	<p>Pagamento di fatture a fronte di mancata erogazione servizio/bene previsto nel contratto/ordine</p>

VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE	
ALTO	
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Struttura Proponente (rif. Regolamento e Procedura "acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario") - Consiglio di Amministrazione e soggetti delegati (Presidente, Direzione Generale)
RIFERIMENTO ATTIVITA' SENSIBILI (RSA 231/01)	<p>ID RSA: (AS1) - ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione delle consulenze; ID RSA: (AS2 - RIC3 - AS2 - CRT1) - ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione degli acquisti di beni e servizi tecnici.</p>
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	<p>Principale normativa interna di riferimento Regolamento e Procedura "acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario"</p> <p>Altra normativa interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Generale - Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e Controllo - Raccolta delle delibere quadro del Consiglio di Amministrazione



GAP INDIVIDUATI	
<p>1. La normativa interna di riferimento non prevede che a livello contrattuale con i fornitori / consulenti siano inserite clausole risolutive al verificarsi di condotte tali da comportare il rischio di commissione dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012.</p> <p>2. Non ha trovato attuazione l'opportunità, prevista dalla normativa interna di riferimento, di istituire un "Albo Fornitori" della Società. Non risultano definite, altresì, specifiche modalità per eventuali verifiche di affidabilità, in termini deontologici e professionali, del fornitore / consulente.</p> <p>3. La normativa interna di riferimento non specifica le modalità di definizione dei livelli di servizio concordato con il fornitore / consulente né il monitoraggio degli stessi.</p>	
VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	
MEDIO	
PROPOSTE PER MITIGARE IL RISCHIO	
<p>Si suggerisce di:</p> <p>1. Integrare la normativa interna di riferimento prevedendo che, in occasione della definizione degli accordi contrattuali, siano inserite clausole risolutive al verificarsi di condotte tali da comportare il rischio di commissione dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012.</p> <p>2. Integrare quanto già previsto dalla normativa interna di riferimento in relazione all'"Albo Fornitori" prevedendo che sia istituito obbligatoriamente e che nello stesso vengano inseriti, tutti i fornitori / consulenti con i quali la Società abbia rapporti di fornitura di beni / servizi. A tal fine si suggerisce l'introduzione di specifiche modalità per le verifiche di affidabilità, in termini deontologici e professionali, del fornitore / consulente, nonché la definizione dei termini per la revisione e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori.</p> <p>3. Integrare la normativa interna di riferimento prevedendo le modalità di definizione dei livelli di servizio concordato con il fornitore / consulente e le modalità di monitoraggio degli stessi.</p>	
OWNER	1. Area Organizzazione e Sviluppo / Area Legale e Affari Generali 2. Area Organizzazione e Sviluppo 3. Area Organizzazione e Sviluppo
SCADENZA	31/12/2015



II - Reclutamento e gestione del personale

FASE 2.A	FASE 2.B	FASE 2.C
2.A) Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato	2.B) Avanzamento di carriera	2.C) Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità / inconfiribilità personale dirigente
RISCHIO SPECIFICO n. 2.A.1	RISCHIO SPECIFICO n. 2.B.1	RISCHIO SPECIFICO n. 2.C.1
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'avanzamento di carriera	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità / inconfiribilità.

VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE	
ALTO	
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti incaricati della selezione del personale (rif. Regolamento e Procedura "per il reclutamento del personale") - Soggetti incaricati della valutazione del personale ai fini di eventuali avanzamenti di carriera (rif. "Sistema valutativo interno") - Soggetti incaricati di verificare la sussistenza di situazioni di incompatibilità / inconfiribilità in capo al personale dirigente
RIFERIMENTO ATTIVITA' SENSIBILI (RSA 231/01)	<p>ID RSA: (AS3, AS3, CRT2, CIT) - ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale;</p> <p>ID RSA: (PA8) - ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione del processo di amministrazione del personale (cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette, ecc.).</p>
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	<p>Principale normativa interna di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento e Procedura "per il reclutamento del personale" - "Sistema Valutativo Interno" <p>Altra normativa interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Generale - Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e Controllo - Raccolta delle delibere quadro del Consiglio di Amministrazione

GAP INDIVIDUATI
<p>1. La normativa interna di riferimento non disciplina le modalità di verifica di eventuali situazioni di incompatibilità / inconfiribilità in caso di assunzione di personale dirigente e/o di promozione del personale con l'assunzione di qualifica dirigenziale.</p> <p>2. Si rileva la mancata attuazione del "Sistema Valutativo Interno"</p>
VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO
MEDIO



PROPOSTE PER MITIGARE IL RISCHIO	
---	--

Si suggerisce di:

1. Integrare la normativa interna di riferimento disciplinando le modalità di verifica di eventuali situazioni di incompatibilità / inconfiribilità in caso di assunzione di personale dirigente e/o di promozione del personale con l'assunzione di qualifica dirigenziale.
2. Assicurare l'attuazione del "Sistema Valutativo Interno"

OWNER	1. Area Organizzazione e Sviluppo / Area Legale e Affari Generali 2. Direzione Generale
--------------	--

SCADENZA	1. 31/12/2015 2. 31/12/2016
-----------------	--------------------------------



III - Concessione / erogazione di agevolazioni a valere su fondi pubblici in gestione

FASE 3.A	
3.A) Istruttoria, Delibera e Post-delibera	
RISCHIO SPECIFICO n. 3.A.1	
Rischio che un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali), non attenendosi alle norme ed ai regolamenti di riferimento per l'accesso alle agevolazioni a valere su fondi pubblici in gestione, corrompa: - un funzionario pubblico o soggetto collegato al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni; - un soggetto privato al fine di ottenere utilità e vantaggi. Rischio che un privato corrompa un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) per ottenere il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti di riferimento per l'accesso agli strumenti di agevolazione gestiti da Veneto Sviluppo promettendo, in cambio, denaro, utilità o altri vantaggi.	

VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE	
ALTO	
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO	<ul style="list-style-type: none">- Consiglio di Amministrazione- Comitato Esecutivo- Direzione Generale- Area Garanzie- Area Finanziamenti e Contributi
RIFERIMENTO ATTIVITA' SENSIBILI (RSA 231/01)	ID RSA: (PA7) - ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione degli strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie, tramite erogazione di finanziamenti e/o concessione di garanzie.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Principale normativa interna di riferimento Regolamento "in materia di gestione di strumenti agevolativi", Procedura "gestione garanzie", Procedura "gestione fondi rotativi e fondi per contributi", Procedura "estinzione ed archiviazione operazioni agevolate" Altra normativa interna <ul style="list-style-type: none">- Ordinamento Generale- Codice Etico- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo- Regolamento e Procedura "in attuazione della disciplina anticiclaggio"- Procedura "per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e Controllo"- Raccolta delle delibere quadro del Consiglio di Amministrazione

GAP INDIVIDUATI	
N/D	
VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	
FASE 3.A	
3.A) Istruttoria, Delibera e Post-delibera	
BASSO	

PROPOSTE PER MITIGARE IL RISCHIO	
OWNER	N/D
SCADENZA	N/D



IV - Gestione partecipazioni azionarie (dirette / indirette / con l'intervento del fondo di capitale di rischio / con l'intervento del patrimonio destinato)

FASE 4.A	
4.A) Istruttoria, Delibera e Post-delibera	
RISCHIO SPECIFICO n. 4.A.1	
<p>Rischio che un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) non attenendosi alle norme ed ai regolamenti di riferimento per lo svolgimento di interventi sul capitale di rischio mediante l'utilizzo di fondi pubblici in gestione, corrompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un funzionario pubblico o soggetto collegato al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni - un soggetto privato al fine di ottenere utilità e vantaggi <p>Rischio che un privato corrompa un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) per ottenere il mancato rispetto delle condizioni previste per lo svolgimento di interventi sul capitale di rischio mediante l'utilizzo di fondi pubblici in gestione promettendo, in cambio, denaro, utilità o altri vantaggi.</p>	
VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE	
ALTO	
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione - Area Partecipazioni
RIFERIMENTO ATTIVITA' SENSIBILI (RSA 231/01)	<p>ID RSA: (RIC2, CRT5); - ATTIVITA' SENSIBILE: Gestione delle partecipazioni azionarie con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazioni "dirette", assunte con l'utilizzo di proprie risorse patrimoniali; - partecipazioni "indirette", assunte in nome proprio e per conto della Regione del Veneto; - partecipazioni assunte con l'intervento del Fondo di Capitale di Rischio; - partecipazioni assunte con l'intervento del Patrimonio Destinato.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	<p>Principale normativa interna di riferimento Regolamento e Procedura "partecipazioni"</p> <p>Altra normativa interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Generale - Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Regolamento e Procedura "in attuazione della disciplina anticiclaggio" - Procedura "per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e Controllo" - Raccolta delle delibere quadro del Consiglio di Amministrazione
GAP INDIVIDUATI	
N/D	
VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	
FASE 4.A	
4.A) Istruttoria, Delibera e Post-delibera	
BASSO	
PROPOSTE PER MITIGARE IL RISCHIO	
OWNER	N/D
SCADENZA	N/D



V - Gestione fondi pubblici destinati ad interventi in favore delle pmi

FASE 5.A		FASE 5.B	
5.A) Assegnazione in gestione di fondi pubblici		5. B) Scelta della Banca depositaria	
RISCHIO SPECIFICO n. 5.A.1		RISCHIO SPECIFICO n. 5.B.1	
<p>Rischio che un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) corrompa un funzionario pubblico o soggetto collegato al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni in relazione all'assegnazione in gestione di fondi pubblici, anche in cambio di denaro, utilità o altri vantaggi.</p>		<p>Rischio che un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) corrompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un funzionario pubblico o soggetto collegato al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni- un soggetto privato al fine di ottenere utilità e vantaggi <p>Rischio che un privato, per conto di una Banca, corrompa un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) per ottenere che i fondi pubblici affidati in gestione a Veneto Sviluppo siano depositati presso la Banca medesima, promettendo, in cambio, denaro, utilità o altri vantaggi.</p>	
VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE			
ALTO			
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di Amministrazione - Area Finanziamenti e Contributi - Area Garanzie - Area Partecipazioni 		
RIFERIMENTO ATTIVITA' SENSIBILI (RSA 231/01)	N/D		
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	<p>Principale normativa interna di riferimento Regolamento "in materia di gestione di strumenti agevolativi" e Procedura "attivazione e aggiornamento di uno strumento agevolativo"</p> <p>Altra normativa interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Generale - Codice Etico - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Procedura "per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e Controllo" - Raccolta delle delibere quadro del Consiglio di Amministrazione 		

GAP INDIVIDUATI	
1. La normativa interna di riferimento non disciplina le modalità di selezione della Banca depositaria per i fondi pubblici destinati ad interventi sul capitale di rischio.	
VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	
FASE 5.A	FASE 5.B
5.A) Assegnazione in gestione di fondi pubblici	5. B) Scelta della Banca depositaria
BASSO	MEDIO

PROPOSTE PER MITIGARE IL RISCHIO	
Si suggerisce di:	
1. Integrare la normativa interna disciplinando le modalità di selezione della Banca depositaria anche per i fondi pubblici destinati ad interventi sul capitale di rischio.	
OWNER	Area Organizzazione e Sviluppo
SCADENZA	31/12/2015

**Appendice - Lista delle fattispecie di reato corruttivo**

N.	REATO CORRUTTIVO	RIFERIMENTO GENERALE	PERIMETRO D. LGS. 231/2001 (Sì / No)	NOTE
1	Peculato	art. 314 c.p.	NO	La L. 190/2012 ha aumentato la reclusione minima da tre a quattro anni
2	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p.	NO	
3	Concussione	art. 317 c.p.	SI	La L. 190/2012 ha apportato le seguenti variazioni: <ul style="list-style-type: none">• Aumentata la pena nel minimo edittale;• Applicabile solo al pubblico ufficiale e non ad incaricato di pubblico servizio
4	Pene accessorie	art. 317-bis c.p.	SI	Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina le pene accessorie in caso di commissioni di alcuni reati, tra cui la concussione ex art. 317. Pertanto è "richiamato" all'interno del D.Lgs. 231/2001. Per quanto riguarda il collegamento di tale articolo con la L. 190/2012, si segnala che la stessa ne ha esteso l'ambito di applicabilità ad ulteriori fattispecie di reato.
5	Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	SI	Tale fattispecie di reato è altresì nota con il termine di "Corruzione Impropria". La L. 190/2012 ne ha modificato la nomenclatura. Infatti, in precedenza si chiamava "Corruzione per un atto d'ufficio". Le novità introdotte dalla L. 190/2012 sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none">• Non occorre che l'atto corruttivo sfoci in un atto amministrativo ("atto dell'ufficio"), basta l'asservimento della funzione pubblica ("esercizio della funzione o dei poteri") all'interesse del privato• Aumentata la pena
6	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.	SI	Tale fattispecie di reato è altresì nota con il termine di "Corruzione Propria". La L. 190/2012 ha modificato in diminuzione la pena; in precedenza era da quattro a otto anni, adesso è da due a cinque anni.
7	Circostanze aggravanti	art 319-bis c.p.	SI	Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina le pene accessorie in caso di commissione del reato di cui all'art. 319. Pertanto è "richiamato" all'interno del D. Lgs. 231/2001. Per quanto riguarda il collegamento di tale articolo con la L. 190/2012, si segnala che vale lo stesso principio del "richiamo" in quanto riferito all'art. 319 (che è previsto dalla L. 190/2012)



8	Corruzione in atti giudiziari	art.319-ter c.p.	SI	La L. 190/2012 ha modificato in diminuzione la pena; in precedenza era da quattro a dieci anni, adesso è da tre a otto anni.
9	Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	SI	Tale articolo non era previsto nel Codice Penale. E' stato introdotto dalla L. 190/2012.
10	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.	art. 320 c.p.	SI	Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina l'estensione dell'applicazione degli artt. 318 e 319 c.p. Nello specifico, la L.190/2012 ne ha esteso l'ambito di applicazione.
11	Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SI	Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina l'estensione dell'applicazione di altri articoli.
12	Istigazione alla corruzione	art.322 c. 1-3 c.p.	SI	La L. 190/2012 ha disciplinato nel dettaglio alcune fattispecie, graduando le sanzioni.
13	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	SI	La L. 190 ha apportato alcune modifiche all'art. in questione (introduzione fattispecie, modifica sanzioni, ecc.)
14	Confisca	art. 322-ter	NO	Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina la confisca nei confronti dell'autore del reato. Pertanto non è richiamato dal D. Lgs 231/2001, in quanto la disciplina della confisca per le società ha una disciplina sua prevista nel D. Lgs. 231/2001 stesso.
15	Abuso d'ufficio	Art. 323 c.p.	NO	La L. 190/2012 ha modificato in diminuzione la pena; in precedenza era da uno a quattro anni, adesso è da sei mesi a tre anni.
16	Circostanza attenuante	art. 323-bis	SI	Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina le fattispecie attenuanti in caso di commissione di reati puniti da altri articoli del codice penale.. La L. 190/2012 ne ha esteso l'applicazione. Rientra anche nella 231, in quanto si riferisce anche a reati 231.
17	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio	Art. 325 c.p.	NO	
18	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Art. 326 c.p.	NO	
19	Rifiuto di atti d'ufficio.	Art. 328 c.p.	NO	



Omissione				
20	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	Art. 334 c.p.	NO	
21	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	Art. 335 c.p.	NO	
22	Traffico di influenze illecite	art. 346 bis c.p.	NO	Tale articolo non era previsto nel Codice Penale. E' stato introdotto dalla L. 190/2012.
23	Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SI	Tale articolo è stato modificato dalla L. 190/2012
24	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	SI	